



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 33 DEL 10-03-2022

OGGETTO: D. LGS. 17 AGOSTO 1999, N.368, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - D.M. 7 MARZO 2006 E SS.MM.II. – DGR 381 DEL 18/11/2021 - AVVISO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021-2024 A TEMPO PIENO, DI CUI AL D.LGS. N. 368/99 E S.M.I, TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA SENZA BORSA DI STUDIO EX ART.12, COMMA 3, DEL D.L.30 APRILE 2019 N. 35 CONVERTITO IN L.25 GIUGNO 2019, N. 60. APPROVAZIONE GRADUATORIA RISERVATA ART. 23 , D.L. 30 DICEMBRE 2021, N. 228: DIRIGENTI MEDICI MILITARI. PROVVEDIMENTI,.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
SIMONA GENTILE

SERVIZIO RISORSE UMANE DEL SSR,
FORMAZIONE, ECM
Il Direttore
ALESSANDRO ALTOPIEDI

Campobasso, 10-03-2022

ALLEGATI	N. 2
----------	------

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

Su proposta del Direttore Reggente del Servizio Risorse Umane del S.S.R., Formazione, E.C.M. che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 335 del 13.07.2018: “Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 30 giugno 2018 – Rimodulazione assetto organizzativo - Conferimento incarichi di direzione dei dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 574 del 18.12.2018: “Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta Regionale – Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 47 del 4 febbraio 2020: “Nomina del Direttore del Dipartimento III e del Direttore della Direzione Generale per la Salute”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 158 del 12.05.2020, con la quale sono stati conferiti, tra gli altri, con decorrenza 1 giugno 2020, gli incarichi dirigenziali di responsabilità dei Servizi della Direzione Generale per la Salute;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.R. n. 329/2021 concernente il nuovo assetto di competenze della Direzione Generale per la Salute;

PREMESSO che

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modifiche e integrazioni, ha disciplinato, al Titolo IV, la Formazione Specifica in Medicina Generale, stabilendo che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, che si consegue a seguito di un corso della durata di tre anni, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;
- il corso è organizzato ed attivato dalle Regioni con bando da emanarsi ogni anno, in conformità a quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche e integrazioni ed ai *“Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale”*, definiti con il D.M. 7 marzo 2006;
- ai sensi dell'art. 2 del D.M. 7 marzo 2006, il Bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di ciascuna Regione o Provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» ne viene data comunicazione in estratto. La scadenza del termine per la presentazione delle domande decorre dal giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

EVIDENZIATO che le recenti disposizioni normative hanno apportato rilevanti cambiamenti per quanto concerne la possibilità di accesso alla professione di Medico di Medicina Generale ed alla Formazione Specifica in Medicina Generale;

RICHIAMATI, nello specifico:

- il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazione), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria), convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, recante *“Misure emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”*;

RILEVATO, in particolare

- che l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018, come convertito in L. n. 12/2019 e come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* prevede che, *fino al 31 dicembre 2022, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'Accordo Collettivo Nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale*; il comma 2 dello stesso articolo, come modificato dalla Legge di conversione del DL n. 35/2019, stabilisce che *“Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionaleomissis. ”*;
- l'art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019, dispone che *“Fino al 31 dicembre 2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022; e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti”*;

RILEVATO, in particolare, che Il Decreto del Ministero della Salute del 14 luglio 2021 ha stabilito che limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020-2023 e 2021-2024 si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2020 che prevede *“il mantenimento degli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del ministero della salute 7 marzo 2006”*. Le ore svolte dai suddetti Medici sono considerati a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”

DATO ATTO, in data 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l'Intesa, rep. atti n. 152/CSR (ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) per la proposta di riparto regionale dei posti da attribuire in soprannumero, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, e dei

finanziamenti relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60;

RILEVATO che secondo il suddetto riparto alla Regione Molise sono stati attribuiti ulteriori **n. 17 posti**;

RICHIAMATA la comunicazione del Ministero della Salute prot. DGPROF-MDS n. 50394 del 4.10.2021 recante ad oggetto: *Concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021-2024. Comunicazione disponibilità finanziarie*;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 18/11/2021 è stato approvato ed emanato l'Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021- 2024 a tempo pieno, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 per n. **17 (diciassette)** laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia e dell'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, nonché della idoneità al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, già conseguita nella Regione Molise nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 2021-2024, e che abbia svolto incarichi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Molise relativo al triennio 2021-2024 di cui all'Avviso pubblico emanato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise - Edizione Ordinaria - n. 47 del 21 novembre 2021 e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 98 del 10 dicembre 2021 e sul sito web istituzionale. Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al corso tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, è stato stabilito in 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale "Concorsi ed esami";

RILEVATO che nei termini stabiliti sono pervenute alla Regione **n. 4 domande**, risultate ammissibili in relazione ai requisiti di cui all'art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito nella L. n. 60/2019, ed all'art. 2 dell'Avviso stesso, presentate con le modalità di cui all'art. 3 dell'Avviso, come di seguito indicate ed acquisite al prot.reg.nn:Cipolla Gianfranco- 2731 del 07.01.2022; -Di Baggio Domenico- 3086 del 07.01.2022; - Di Perna Vincenza – 312 del 03.01.2022; Guerriero Pasquale-3476 del 10.01.2022;

EVIDENZIATO che si è proceduto con riferimento alle istanze ammissibili, di cui all'art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019 all'attribuzione dei punteggi relativi ai periodi di servizio dichiarati dagli interessati secondo i criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente - Articolo 3, titolo II "Titoli di servizio", ACN 21 giugno 2018 - e maturati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso;

RITENUTO, pertanto, che, in relazione alle domande ammissibili, si rende necessario approvare la graduatoria riservata di cui all'art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito in Legge n. 60/2019 (**ALLEGATO 1**);

DATO ATTO che l'art. 23 del predetto Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha integrato quanto previsto all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedendo per i medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e gli Ufficiali Medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo, con almeno quattro anni di anzianità di servizio, la possibilità di fare domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale;

RILEVATO che nei termini stabiliti sono pervenute **n. 4 domande** risultate ammissibili in relazione ai requisiti di cui art. 19 all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 così come integrato dall'art. 23 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, come di seguito indicate ed acquisite al prot. reg. nn: Falato Raffaele 4228 dell'11.01.2022; Palomba Domenico-4379 dell.11.01.2022; Polizzi Guido-4000 del 10.01.2022; Tranfa Cristian-3086 del 07.01.2022;

RITENUTO inoltre che in relazione alle domande ammissibili di cui l'art. 23 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 si rende necessario approvare l'elenco degli ammessi alla frequenza Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021/2024 (**ALLEGATO 2**);

RILEVATO CHE l'art. 23 del D.L. 228/2021 dispone che: *“Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica;*

DATO ATTO che tale normativa risulta applicabile anche nei confronti dei medici militare che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'Avviso Pubblico per graduatoria riservata emanato giusta DGR n. 381/2021;

EVIDENZIATO che dell'inserimento in graduatoria di cui all'allegato 1) e nell'elenco degli ammessi di cui all'allegato 2) viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione; ai candidati utilmente collocati, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell'ammissione al corso triennale 2021-2024 e della data di avvio ufficiale del corso di formazione;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria riservata per l'ammissione, senza borsa di studio, a tempo pieno, al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021/2024 di numero **quattro (4)** medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito in Legge 25 giugno 2019, n. 60, ed all'art. 2 dell'“Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2021-2024) della Regione Molise tramite graduatoria riservata”, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco degli ammessi fuori contingente e senza borsa di studio di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 così come integrato dall'art. 23 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 per l'ammissione di numero **quattro (4)** medici in possesso dei requisiti previsti come da Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che dell'inserimento in graduatoria e nell'elenco degli ammessi viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione;
4. di disporre, pertanto, la pubblicazione della presente determinazione e relativi allegati nel

Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito web istituzionale ed affissione presso gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Molise;

5. di dare atto, inoltre, che ai candidati utilmente collocati verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell'ammissione al corso triennale 2021-2024 e della data di avvio ufficiale del corso di formazione;

6. che gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

7. di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti per eventuali modifiche o integrazioni al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82